

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2020

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Veljkovic-Jukic contro la Svizzera](#) del 21 luglio 2020 (ricorso n. 59534/14)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca del permesso di domicilio in Svizzera di una Croata condannata per traffico di stupefacenti.

La causa riguarda la revoca del permesso di domicilio di una cittadina croata residente in Svizzera (dall'età di 14 anni) a causa di una condanna per infrazione della legge sugli stupefacenti e il suo possibile allontanamento dalla Svizzera. La Corte ha ritenuto che la Svizzera non ha oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponeva, tenuto conto in particolare della gravità della condanna per infrazione in materia di stupefacenti e del fatto che la ricorrente e i membri della sua famiglia potrebbero integrarsi senza grandi difficoltà in uno dei Paesi di destinazione menzionati dal Tribunale federale: la Bosnia e Erzegovina, la Croazia o la Serbia. La Corte ha pure rilevato che alla ricorrente è stata vietata l'entrata sul territorio svizzero per una durata di sette anni e che la legge federale sugli stranieri le permette di chiedere una sospensione provvisoria del divieto d'entrata per far visita ai familiari in Svizzera. Secondo la Corte è tuttavia auspicabile che le autorità nazionali rivalutino la situazione della ricorrente alla luce degli sviluppi intervenuti dalla sentenza del Tribunale federale prima di passare all'esecuzione dei provvedimenti, segnatamente in considerazione del suo comportamento dopo il rilascio e della sua possibilità di presentare una nuova domanda di permesso di dimora. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza [K.A. contro la Svizzera](#) del 7 luglio 2020 (ricorso n. 62130/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di entrata in Svizzera per sette anni dopo la condanna penale del ricorrente per infrazioni in materia di stupefacenti.

La causa riguarda il rifiuto della domanda del ricorrente di proroga del suo permesso di dimora in Svizzera e il divieto temporaneo di entrata sul territorio svizzero pronunciato nei suoi confronti a causa di una condanna penale per infrazione alla legge sugli stupefacenti. Il ricorrente è stato allontanato dalla Svizzera dove risiedono sua moglie e suo figlio, entrambi malati. La Corte ha ritenuto che le autorità interne, in particolare il Tribunale federale, hanno effettuato un esame sufficiente e convincente dei fatti e delle considerazioni pertinenti e una ponderazione circostanziata degli interessi in gioco. Quindi, malgrado l'intensità dei legami personali del ricorrente con la Svizzera, in considerazione del suo comportamento e della gravità dei fatti contestatigli, le autorità svizzere potevano legittimamente ritenere necessario per la difesa dell'ordine e la prevenzione delle infrazioni penali non prolungare il suo permesso di dimora e vietargli l'entrata sul territorio svizzero per una durata limitata di sette anni. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione [F.B. contro la Svizzera](#) del 7 luglio 2020 (ricorso n. 49322/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca del permesso di domicilio in Svizzera di un cittadino kosovaro arrivato in Svizzera all'età di 8 mesi e condannato a una pena detentiva di lunga durata.

La causa riguarda la decisione delle autorità argoviesi di revocare il permesso di domicilio del ricorrente, cittadino kosovaro, arrivato in Svizzera all'età di 8 mesi e condannato a una pena detentiva di lunga durata per più di 30 atti criminali commessi tra il settembre 2007 e il marzo 2010. Il ricorrente aveva segnatamente fatto valere che la maggior parte degli atti per i quali è stato condannato erano principalmente di competenza della giustizia dei minorenni. La Corte ha constatato che il Tribunale federale, pur accordando grande importanza alla gravità e al numero delle infrazioni commesse dal ricorrente, ha anche tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Corte tra i quali vi sono segnatamente la situazione personale del ricorrente, il suo grado di integrazione in Svizzera e le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di ritorno nel suo Paese d'origine. Si è quindi dichiarata soddisfatta dalla ponderazione circostanziata degli interessi in presenza compiuta dalle autorità interne. Irricevibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Kotilainen e altri contro la Finlandia](#) del 17 settembre 2020 (ricorso n. 62439/12)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); sparatoria in una scuola, obbligo di diligenza.

I ricorrenti rimproveravano alle autorità di non aver protetto la vita delle dieci vittime di una sparatoria svoltasi nel 2008 in uno stabilimento scolastico della città di Kauhajoki. Nove studenti e un professore erano stati uccisi nel corso di una sparatoria il cui autore, uno studente dello stabilimento, si era poi dato la morte. La Corte ha ritenuto che le autorità non potevano essere a conoscenza del fatto che un rischio reale e immediato gravava sulla vita dei familiari dei ricorrenti. La polizia aveva tuttavia preso conoscenza dei messaggi che lo studente aveva pubblicato su Internet; l'aveva inoltre interrogato il giorno prima della sparatoria per stabilire se fosse opportuno confiscare la sua arma, la quale cosa che non era stata ritenuta necessaria. Tale confisca sarebbe stata una precauzione ragionevole, peraltro autorizzata dalla legge. La Corte ha ritenuto che, non avendo adottato tale misura, le autorità hanno violato il loro obbligo di diligenza derivante dal rischio particolarmente elevato relativo a ogni misfatto comportante l'uso di armi da fuoco. Violazione dell'articolo 2 CEDU a causa della violazione da parte delle autorità del loro obbligo di fare prova di diligenza e di confiscare l'arma dell'omicida prima dell'attacco (sei voti contro uno); non violazione dell'articolo 2 CEDU per quanto riguarda l'inchiesta successiva all'attacco (unanimità).

Sentenza [Aggerholm contro la Danimarca](#) del 15 settembre 2020 (ricorso n. 45439/18)

Divieto dei trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); uomo affetto da turbe psichiche legato a un letto di contenzione per un lungo periodo.

In questa causa, un uomo schizofrenico denunciava di essere stato legato a un letto di contenzione per quasi 23 ore, uno dei periodi di immobilizzazione di questo tipo più lunghi esaminati dalla Corte EDU. Tenuto conto del contesto e dei precedenti del ricorrente, autore di infrazioni violente, la Corte ha ammesso, come le giurisdizioni interne, che la decisione di

legarlo a un letto provvisto di un sistema di contenzione era il solo mezzo di prevenire lesioni immediate o imminenti al personale e ai pazienti dell'ospedale in cui si trovava. Ha tuttavia ritenuto che le giurisdizioni interne hanno omesso di esaminare diverse questioni riguardanti il mantenimento della misura e la sua durata, segnatamente il prolungamento della misura da parte di un medico di picchetto che, quattro ore prima, aveva trovato il paziente calmo e il ritardo di un'ora e mezza nell'esecuzione della decisione presa il giorno successivo di liberare l'interessato dai legacci. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [N.H. e altri contro la Francia](#) del 2 luglio 2020 (ricorsi n. 28820/13, 75547/13 e 13114/15)

Divieto dei trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); condizioni di esistenza dei richiedenti l'asilo che vivono in strada.

Le richieste riguardano cinque richiedenti l'asilo maggiorenni isolati in Francia. Sostengono di non aver potuto beneficiare del sostegno materiale e finanziario previsto dal diritto nazionale e di essere quindi stati costretti a dormire in strada in condizioni inumane e degradanti per diversi mesi. La Corte ha fatto notare che il ricorrente N.H. ha vissuto in strada senza risorse finanziarie e anche i ricorrenti K.T. e A.J. hanno ricevuto l'*Allocation temporaire d'attente* (ATA; indennità temporanea di attesa) soltanto dopo un periodo di 185 e 133 giorni. Inoltre, prima di poter registrare le loro domande d'asilo, a N.H., K.T. e A.J. sono stati imposti termini di attesa durante i quali non erano in grado di giustificare il loro statuto di richiedenti l'asilo. Secondo la Corte le autorità francesi hanno violato gli obblighi previsti dal diritto interno e devono essere considerate responsabili delle condizioni nelle quali i ricorrenti hanno versato per mesi, vivendo in strada, senza risorse, senza accesso a installazioni sanitarie, senza alcun mezzo per sovvenire ai loro bisogni essenziali e nell'angoscia permanente di essere attaccati e derubati. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti sono stati vittime di un trattamento degradante che attesta una mancanza di rispetto per la loro dignità. Ha giudicato che tali condizioni di esistenza, combinate con l'assenza di risposta adeguata delle autorità francesi e con il fatto che le giurisdizioni interne hanno sistematicamente invocato la mancanza di mezzi delle autorità competenti per quanto concerne la loro condizione di giovani maggiorenni isolati, raggiungono il livello di gravità stabilito dall'articolo 3 della Convenzione. Violazione dell'articolo 3 CEDU per quanto concerne i ricorrenti N.H., K.T. e A.J. (n. 13114/15) e non violazione dell'articolo 3 CEDU per quanto concerne il ricorrente S.G. (unanimità).

Sentenza [D. contro la Francia](#) del 16 luglio 2020 (ricorso n. 11288/18)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), divieto di discriminazione (art. 14 CEDU in combinato con l'art. 8 CEDU); rifiuto di trascrivere il certificato di nascita di un bambino nato all'estero da maternità surrogata.

La causa riguarda il rifiuto della domanda di trascrivere nei registri dello stato civile francese il certificato di nascita di un bambino nato all'estero mediante maternità surrogata, nella misura in cui designa la madre intenzionale come sua madre e questa è sua madre genetica. La Corte ha rammentato che si è già pronunciata sulla questione del rapporto di filiazione tra il bambino e il padre intenzionale, padre biologico, nelle sentenze *Menesson contro la Francia* e *Labassee contro la Francia*. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un legame genetico non ha per conseguenza che, per rispettare il diritto alla vita privata del figlio, sia necessario riconoscere il rapporto di filiazione tra il figlio e il padre intenzionale specificamente mediante la trascrizione del suo certificato di nascita straniero. La Corte non vede alcun motivo di decidere in altro modo per quanto concerne il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il bambino e la madre intenzionale, madre genetica. La Corte ha pure rammentato di aver fatto notare nel suo parere consultivo n. P16-2018-001 che

l'adozione produce effetti di natura analoga alla trascrizione del certificato di nascita estero per quanto concerne il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il figlio e la madre intenzionale. Non violazione dell'articolo 8 CEDU. Non violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione [Mahi contro il Belgio](#) del 3 settembre 2020 (ricorso n. 57462/19)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); sanzione disciplinare contro un insegnante per affermazioni incompatibili con il suo dovere di riservatezza, segnatamente sugli attentati di Parigi del 2015.

La causa riguarda una sanzione di trasferimento disciplinare imposta a un professore di religione musulmana, il ricorrente, a causa delle sue affermazioni in una lettera aperta alla stampa che riguardava segnatamente gli attentati di Parigi del gennaio 2015 contro il giornale Charlie Hebdo. La Corte ha esaminato le censure invocate dal ricorrente riguardo all'articolo 10 CEDU. Ha rilevato che le affermazioni in oggetto erano incompatibili con il dovere di riservatezza del ricorrente in quanto insegnante, in particolare nel contesto di tensione che regnava nello stabilimento scolastico in seguito agli attentati di Parigi del gennaio 2015. Tenuto conto dell'impatto potenziale di tali affermazioni sugli allievi, la Corte ha ritenuto che la sanzione del trasferimento disciplinare del richiedente in un altro stabilimento situato a circa 50 chilometri dal primo e in cui aveva un orario completo non era sproporzionata. Irricevibile a causa di palese infondatezza (unanimità).